

CREDITI DI FIRMA/FIDEJUSSIONE

Foglio Informativo n. **20**

data aggiornamento: **01 APRILE 2011**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA O FIDEJUSSIONE

La fidejussione è una garanzia mediante cui un terzo (garante) si impegna verso il creditore ad adempiere l'obbligazione del debitore principale; quando il garante è una banca viene chiamata garanzia o fidejussione bancaria. In questo caso si possono definire, quindi, come un impegno assunto da una banca, di eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.

Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza in quanto l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce – a seconda dei casi – si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte.

Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè a prima domanda o fidejussorie.

Le garanzie a “prima domanda” sono impegni autonomi, indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.

Le garanzie fidejussorie sono, invece, operazioni che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti, non avendo esse una vita propria.

La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fidejussione, consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

A differenza dell'apertura di credito documentario e delle “stand by Letter of credit”, le garanzie bancarie non sono regolamentate da una specifica disciplina internazionale.

Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali e si distinguono in base all'obbligo che viene assicurato; le più usate sono:

- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee);
- la garanzia dell'offerta (bid bond);
- la garanzia di esecuzione (performance bond);
- la garanzia di restituzione dell'acconto (advance payment bond).

I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perchè il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. Reviviscenza della garanzia);
- poiché le garanzie sono per loro natura “incondizionate” e “pagabili a prima richiesta”, cioè il pagamento da parte della banca emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre pretesti motivati a elementi connessi al contratto sottostante, esiste un rischio di escussione arbitraria delle stesse da parte della parte beneficiaria:

- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissione massima, in ragione d'anno (oltre all'eventuale rimborso spese vive: carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione)	3,20% con minimo di € 50,00
Diritti di urgenza (in caso di consegna del documento il giorno stesso della richiesta)	minimo 51,65 - massimo € 103,29
Diritti di rifacimento (in caso di ricompilazione del documento per causa non imputabile alla Banca)	€ 25,82
Spese Fisse SWIFT (se estero)	€ 15,50
Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta	
Commissione per ogni documento di sintesi relativo ad informativa periodica	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione generalizzata delle condizioni	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto	€ 1,00

Principali clausole contrattuali

In conseguenza del rilascio della garanzia, la Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia oltre interessi ed accessori, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.

Tale pagamento, anche in più soluzioni, sarà quindi dalla Banca eseguito senza alcuna responsabilità circa l'esistenza, la validità e l'esigibilità del credito garantito al momento del pagamento ed inoltre senza obbligo per la Banca di dare al Cliente avviso o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui la Banca viene espressamente esonerata. Il Cliente pertanto dichiara e riconosce che la Banca manterrà nei suoi confronti il diritto di regresso anche nella ipotesi di un suo autonomo pagamento previsto dall'art. 1952 primo comma c.c. e nello stesso tempo rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione al riguardo ed in particolare quelle che egli potrebbe opporre al creditore principale ai sensi del secondo comma del citato art. 1952 c.c.

Ove il testo della garanzia comporti a carico della Banca l'assunzione di un impegno irrevocabile di pagamento a prima richiesta (c.d. "garanzia autonoma"), il Cliente si dichiara consapevole che la garanzia rilasciata dalla Banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce per la Banca in impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra cliente e terzo beneficiario. La Banca, quindi, provvederà al pagamento che dovesse esserle richiesto senza darne preavviso al cliente, restando a carico del medesimo, dopo avere a semplice richiesta rimborsato la Banca, di agire nei confronti del terzo per l'eventuale ripetizione di quanto fosse stato pagato.

Il Cliente si dichiara parimenti consapevole ed accetta che il pagamento richiesto alla Banca non potrà essere impedito o ritardato da qualsiasi opposizione fatta alla Banca dal cliente stesso o da terzi, in qualsiasi forma, anche giudiziale, fermo restando il diritto della Banca di ripetere dal cliente quanto pagato al beneficiario.

Il Cliente è obbligato, con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli eredi ed aventi causa, a rimborsare subito alla Banca, a semplice richiesta, tutte le somme che a qualsiasi titolo e ragione la Banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione; a tal fine il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare le somme suddette sul suo conto corrente presso la Banca medesima.

Indipendentemente dall'utilizzo che il terzo beneficiario riterrà di fare della garanzia, ed anche fuori dai casi in cui la legge prevede il rilievo del fidejussore (art. 1953 c.c.), il cliente si obbliga a costituire, a seguito di semplice richiesta della Banca, in qualunque momento di validità della garanzia, l'immediata copertura degli importi garantiti, in tutto e in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Banca, mediante deposito presso la Banca stesa di somme o di titoli di gradimento della Banca, o mediante addebito nel conto corrente del Cliente, oppure mediante prestazione di altra idonea garanzia.

Le somme o i titoli depositati resteranno costituiti in pegno fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Banca, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della garanzia ed in ogni caso fino a quando la Banca non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. In alternativa il cliente si obbliga ad ottenere, entro il termine indicato dalla Banca, la liberazione della garanzia.

A copertura di qualunque credito della Banca nei confronti del Cliente in dipendenza della prestata garanzia, la Banca è investita di diritto di pegno e di ritenzione su tutte le somme, i titoli ed i valori del cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o a lei pervengano successivamente.

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali che disciplinano il rapporto. Tali modifiche, qualora comportino una variazione in senso sfavorevole al Cliente, saranno allo stesso rese note mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.118 e 161, comma 2, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) le condizioni economiche e contrattuali potranno essere modificate qualora ricorra giustificato motivo, quest'ultimo inteso come attinente essenzialmente agli aspetti tecnico operativi ed alla effettiva funzionalità del rapporto.

Recesso dal Contratto: Il cliente può recedere dall'incarico conferito alla banca di rilasciare la fidejussione bancaria, finchè l'incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima (art. 1373 cod. civ.).

La banca può revocare il fido per credito di firma concesso, anche prima della scadenza e a suo insindacabile giudizio.

Il cliente sarà responsabile verso la banca per ogni conseguenza che potesse derivare dal rilascio della fidejussione sino a quando la stessa non sarà restituita o dichiarata inefficace dal beneficiario.

Legge applicabile e Foro competente.

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.